

D.M.	G.U.R.I.	Titolo
D.M. 19 ottobre 1982	n. 299 del 29.10.1982	Impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto
D.M. 16 dicembre 1991	n. 297 del 19.12.1991	Autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro
D.M. 7 luglio 1993	n. 170 del 22.07.1993	Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine
D.M. 26 febbraio 1994	n. 55 del 08.03.1994	Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine
D.M. 15 settembre 1994	n. 230 del 01.10.1994	Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine
D.M. 10 maggio 1995	n. 125 del 31.05.1995	Disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG
D.M. 12 luglio 1999	n. 213 del 10.09.1999	Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine
D.M. 13 luglio 1999	n. 213 del 10.9.1999	Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione "novello"
D.M. 3 luglio 2003	n. 174 del 29.07.2003	Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29.4.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
D.M. 4 agosto 2008	n. 190 del 14.08.2008	Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine
D.M. 23 dicembre 2009	n. 24 del 30 gennaio 2010	Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicoli

3. I richiami ai provvedimenti abrogati di cui al comma 2 effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

